

ta sulla base delle condizioni poste nel 1941.

Da questo momento inutili si appalesarono i tentativi dell'Istituto per addivenire al contratto di locazione e per far riconoscere l'infondatezza della pretisa cessione: ogni richiesta trovava il Ministero delle Finanze irremovibile dal punto di vista già manifestato.

Lasciandosi la questione entro tali termini, l'Istituto ravvisava la necessità di porre un punto fermo in occasione di una richiesta pervenuta gli per l'ultimazione dei lavori di rifinitura dell'immobile.

Con foglio 20/7/1946 n. 3159/853, l'Istituto precisava:

1°)- che una eventuale vendita sarebbe potuta avvenire soltanto sulla base del prezzo attuale dell'immobile;

2°)- che era comunque urgente fissare il canone di locazione, da calcolarsi sempre sulla base di detto valore attuale.

Il 26/10/1946 il Ministero delle Finanze faceva notificare, per tutta risposta, atto di diffida, col quale intimava all'I.T.A. di addivenire entro trenta giorni alla stipula del contratto di vendita dell'immobile in questione per la somma di 42 milioni, con minaccia in caso di mancata adesione di far pronunciare dal giudice, ai sensi dell'art. 2932 C.C., sentenza producente gli stessi effetti del contratto definitivo di vendita.

L'intimazione era accompagnata dall'al